



Legge 40

La Consulta blocca l'uso di embrioni: ricorso inammissibile

NEGROTTI E PALMIERI A PAGINA 13

I giudici hanno privilegiato la «discrezionalità del bilanciamento operato dal legislatore tra dignità dell'embrione ed esigenze della scienza»

La Consulta mette in salvo gli embrioni

Respinto il ricorso per usare nella ricerca quelli creati in provetta e scartati

MARCELLO PALMIERI

Sulla materia il Parlamento è sovrano. Con questa motivazione (il contenuto integrale della sentenza lo si leggerà solo dopo il deposito), al termine della camera di consiglio che ha seguito l'udienza pubblica di ieri mattina, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso teso a spazzar via l'articolo 13 della legge 40, quello che consente di sottoporre gli embrioni solo a sperimentazioni diagnostiche e terapeutiche volte alla loro crescita, vietando invece ogni utilizzo da cui ne deriverebbe la distruzione. Il verdetto, come si legge in un comunicato della Corte, è stato assunto «in ragione dell'elevato grado di discrezionalità, per la complessità dei profili etici e scientifici che lo connotano, del bilanciamento operato dal legislatore tra dignità dell'embrione ed esigenze della ricerca scientifica: bilanciamento che, impropriamente, il Tribunale chiedeva alla Corte di modificare, essendo possibile una pluralità di scelte, inevitabilmente riservate al legislatore». A sollevare il problema erano stati due coniugi fiorentini, che dopo un trattamento per concepire in vitro, avrebbero voluto destinare agli esperimenti scientifici 5 embrioni affetti da esostosia e 4 non biopsabili. Di fronte al rifiuto della struttura sanitaria, opposto in forza della legge 40, la coppia si era rivolta al tribunale perché ordinasse al centro medico di assecondare le sue richieste. I giudici fiorentini non lo avevano potuto fare ma, ritenendo che la norma contrastasse con la Costituzione, avevano portato

la questione all'attenzione della Consulta. Nel cosiddetto "atto di rimessione" il tribunale fiorentino stigmatizzava il «divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale che non sia finalizzata alla tutela dell'embrione stesso», poiché «privo di deroghe». Dunque a suo avviso del «del tutto irragionevole», e in contrasto con gli articoli 9 e 32 della Costituzione (posti a salvaguardia rispettivamente della ricerca scientifica e della salute). Il tribunale ne faceva poi una questione numerica, sottolineando come la pronuncia 151/2009 della stessa Consulta – che ha rimesso il divieto di produrre più di 3 embrioni per ciclo, e comunque finalizzati a un unico impianto – abbia di fatto incrementato la quantità di embrioni soprannumerari destinati a una conservazione *sine die* nei congelatori dei centri specializzati. Perché allora non destinarli alla ricerca scientifica? I motivi accolti dalla Corte li ha spiegati l'Avvocatura dello Stato. «Il legislatore – si legge nella memoria firmata da Gabriella Palmieri – ha inteso tutelare l'embrione quale entità che ha in sé la vita». Dunque «non può affatto ritenersi irragionevole che nel bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'embrione e l'interesse allo sviluppo della scienza, sia il secondo a dover cedere». La prospettiva è stata ulteriormente chiarita a voce nell'udienza di ieri: «La nostra posizione – ha scandito Palmieri – non si è formata solo alla luce dei risultati scientifici, ma ha voluto anche ridare centralità al Parlamento». Quello stesso Parlamento che «ha emanato la legge 40 dopo un difficile dibattito», e solo dopo «aver ascoltato esperti della materia». Conclusione: «Il trinomio scienza, diritto e tecni-

ca non costituisce una scala di valori», semmai «scienza e tecnica devono convogliare in un'ottica legislativa che è compito del Parlamento». L'anno scorso, la Consulta aveva aperto la procreazione medicalmente assistita – fino ad allora riservata solo alle coppie che non potevano procreare – anche a quelle con gravi malattie ereditarie. E ciò per permettere loro di effettuare la diagnosi degli embrioni, al fine di scartare quelli malati e impiantare solo quelli sani. In quella causa la presidenza del Consiglio non aveva mobilitato l'Avvocatura di Stato, dunque i giudici costituzionali avevano potuto ascoltare solo le ragioni dell'accusa. Ora invece che – come peraltro accade per prassi – è potuta intervenire anche la difesa, ai magistrati non sono sfuggiti i diversi beni giuridici tutelati dalla legge 40. Dunque hanno ritenuto giusto non modificarne il testo.

Attorno alla seduta di ieri ha suscitato qualche polemica il rifiuto opposto dalla Corte all'audizione di scienziati favorevoli all'utilizzo di embrioni per la ricerca, così come proposti dalla coppia ricorrente presso Tribunale di Firenze. Ma alla base della decisione c'è un errore dei suoi avvocati, Filomena Gallo e Gianni Baldini: i legali si sono infatti costituiti in giudizio oltre il termine di legge giustificandosi con il fatto che era estate e si trovavano all'estero. Il nuovo presidente della Corte, Paolo Grossi, ha invece osservato che avrebbero potuto consultare la Gazzetta Ufficiale via Internet, ed eventualmente servirsi di collaboratori di studio rimasti in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Biodiritto

Il nuovo tentativo di ridimensionare per sentenza la dignità della vita umana sin dal concepimento si è infranto contro il verdetto col quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le tesi del Tribunale di Firenze che chiedeva di smantellare un altro peletto della legge 40

IL PRECEDENTE

**La bocciatura della Corte europea
«Ogni Paese libero di dettare regole»**

Che il legislatore italiano avesse discrezionalità nel bilanciare il valore della ricerca scientifica con quello della vita dell'embrione lo aveva già detto il 27 agosto 2015 la Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Ricorrente, allora, era Adele Parrillo, che con il compagno Stefano Rolla si era sottoposta a un trattamento di procreazione medicalmente assistita. Prima dell'impianto, tuttavia, lui era rimasto vittima nella strage di Nasiriyah, e lei aveva manifestato la volontà di donare gli embrioni già esistenti alla ricerca scientifica. Di fronte al rifiuto della struttura sanitaria che li custodiva, motivato alla luce della legge 40 - articolo 13 - la donna aveva fatto ricorso alla Cedu per ottenere la condanna dell'Italia. Che a suo avviso con quella legge violava sia il rispetto della sua vita privata e familiare sia il suo diritto di proprietà. Per rigettare il primo ordine di argomentazioni i giudici avevano osservato che la questione sollevava «delicate questioni etiche e morali» e che «in Europa, non c'è consenso unanime sulla materia». Quanto al secondo motivo del ricorso, invece, la Cedu aveva ritenuto che «gli embrioni umani non possono essere ridotti a "cosa di proprietà"». Ne consegue che ogni Paese ha campo libero per normare autonomamente la materia. (M.P.)

